

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. - rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Malone, in Comune di Rivarossa (TO), ad uso agricolo, assentita all'Azienda Agricola Marchetto Fabrizio con la D.D. n. 535-4229 del 11/07/2023. RINNOVO. (Posizione pratica n. A/1288). ASSENSO.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 421-2905 del 18/06/2026; Pratica n. A/1288.

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire all'Azienda Agricola Marchetto Fabrizio, con sede legale nel Comune di Rivarossa (TO) in località Cascina Ferro n. 8, 10040 – P.IVA 0819170015, il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Malone, in Comune di Rivarossa – Preise, Prato Nuovo e Zoccoli, ad uso agricolo (irriguo), per l'irrigazione dei terreni descritti in premessa, aventi la superficie complessiva di Ha 15.41.58, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattore agricolo (carro botte), in modo che la portata massima non superi i l/s massimi 60 e l/s medi 11, per un prelievo massimo annuo che non superi i 129.600 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni siti nel Comune di Rivarossa, elencati nell'apposito documento allegato all'istanza, conservato nell'Archivio della Città metropolitana di Torino, aventi una superficie

complessiva di Ha 05.11.66, tramite n. 3 punti di attingimento (Fig. 10 p. 101 – Fig. 11 p. 321 – Fig. 11 p. 236);

3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale o inferiore al deflusso ecologico pari a 1330 l/s (maggio e giugno) pari a 520 l/s (luglio, agosto e settembre);
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizi o ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone dovuto per uso agricolo relativo all'annualità 2026, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

(... omissis ...)